

AVVERTENZE

La normativa qui contenuta si applica nell'attività organizzata dal Centro Sportivo Italiano.

 **lucchetto aperto** articolo derogabile solo per l'attività locale;

 **lucchetto chiuso** articolo non derogabile.

 articoli derogati per campionati CSI Rimini

Art. 1 Regolamento Tecnico di gioco



1. Le norme tecniche per il calcio della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3. Le norme tecniche per il calcio a undici della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Categorie di età e tempi di gioco



La durata totale dei tempi di gioco per la categoria Amatori è di 50 minuti (25 + 25).

Art. 3 Tempo di attesa



Per tutte le categorie il tempo di attesa è di 15 minuti a partire dall'orario riportato sul Comunicato Ufficiale. Si precisa che la squadra deve essere pronta ad iniziare il gioco allo scadere del 15° minuto (qualora si accetti di iniziare la partita oltre il 15° minuto di ritardo, previo accordo firmato dai due capitani, non sarà accettato alcun reclamo in merito) altrimenti la società in difetto, sarà considerata rinunciataria.

Comunque le squadre che cominceranno in ritardo saranno multate come segue:

1° ritardo	Ammonizione
2° ritardo	€ 20.00

Persistendo nei ritardi la multa aumenterà di volta in volta di **€ 20.00** Il tempo di attesa per il ritardo dell'Arbitro è stabilito in 15 minuti come per le società.

✓ Calciatori Ritardatari

I calciatori ritardatari hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara purchè, già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione all'ingresso in campo.

Art. 4 Partecipanti alla gara



Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di **15** giocatori dei quali **7** titolari e **8** riserve.

Possono prendere parte alla gara un massimo di **2 (due) dirigenti per la categoria maschile** e **4 (quattro) dirigenti per la categoria femminile**.

✓ Modalità di partecipazione e quota d'iscrizione

- A. Possono partecipare all'attività C.S.I. di CALCIO le Società Sportive affiliate al C.S.I.; prima dell'inizio dei Campionati o Tornei per la stagione sportiva in corso e che avranno regolarizzato le loro pendenze economiche relative alla stagione precedente.
- B. Per i costi di partecipazione di ogni Campionato o Torneo attenersi alle norme stabilite e pubblicate sul Comunicato Ufficiale CSI Rimini redatto all'inizio di ogni anno sportivo.
- C. All'atto dell'iscrizione è obbligatorio compilare con esattezza, l'apposito modulo.
- D. Entro la data (compresa) di CHIUSURA ISCRIZIONE apparsa ufficialmente sul RIMINI CSI, le Società sportive devono aver effettuato il saldo delle quote della Quota Associativa, iscrizione al campionato e Coppa, Cauzione, delle tessere acquistate, acconto arbitri e campi.
- E. La rimanente quota dell'acconto arbitri e campi, dovrà essere versata il mese di GENNAIO dell'anno sportivo in corso.
- F. Le Società possono iscriversi e partecipare a Manifestazioni, Tornei o Campionati che abbiano carattere regionale o nazionale solo con la categoria con la quale prendono parte all'attività provinciale e con il parere favorevole della C.T.C. e Consiglio Direttivo.

✓ Norme di tesseramento e documenti di riconoscimento

- A. Tutti gli atleti, per poter prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati per il CSI entro il giorno precedente alla prima gara alla quale intendono partecipare (sulla loro tessera dovrà essere segnato fra gli sport **CALCIO**). Ad essi verrà rilasciato a cura del CSI, la tessera che comprende anche la copertura assicurativa contro infortuni che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.
- B. Il tesseramento (la consegna e la vidimazione dei Mod. 2/T o Mod. 2/R) deve essere effettuato esclusivamente presso la sede del CSI negli orari di segreteria. Il modulo di richiesta di tesseramento va compilato con esattezza, scrivendo tutti i dati leggibili, ed allegando fotocopia di documento personale e una (1) fototessera (solo per la categoria amatoriale). Il socio è responsabile della veridicità dei dati riportati sulla tessera. Sui moduli di tesseramento dovranno essere apposte le firme autografe. Si ricorda che tutti i documenti di riconoscimento devono essere muniti di foto.
- C. Sulla tessera è obbligatorio apporre la foto, affinché diventi essa stessa documento valido alla identificazione.
- D. La tessera CSI è l'unico documento probante per prendere parte alle gare.
- E. **La tessera CSI stampata direttamente dalla Società Sportiva e/o tesserato è valida solo ed esclusivamente se pagata direttamente con carta di credito sul portale on line. (sarà cura della segreteria verificare la validità).**
- F. **In qualsiasi altro caso non è assolutamente possibile stamparsi tessere on line e presentarle all'arbitro in quanto il tesseramento risulterebbe non valido.**
- G. **La cancellazione/modifica del tesseramento potrà avvenire entro il giorno stesso dell'inserimento (solo ed esclusivamente durante gli orari di apertura della segreteria)**

✓ Nel caso in cui l'atleta fosse sprovvisto di tale documento, potrà prendere parte alla gara con una delle seguenti modalità:

1. attraverso uno dei seguenti documenti con foto (***non sono consentite fotocopie***): carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione, libretto, tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.
2. attraverso la tessera CSI con foto, la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza, la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. **Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.**
3. Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. **Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.**

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione di un'autocertificazione che attesti l'effettivo tesseramento al CSI di quanti sprovvisti della tessera associativa (in caso di atleta minorenni, la certificazione va sottoscritta dal dirigente responsabile – maggiorenne - della Società sportiva cui l'atleta stesso appartiene).

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

L'ammissione **subjudice** non potrà essere consentita nell'attività regionale, interregionale e nazionale. In caso di mancata presentazione del tesserino CSI la società dovrà versare € 3.00 (TRE) per ogni cartellino mancante.

- a) In caso di smarrimento della tessera le Società sono tenute a richiedere un duplicato alla segreteria versando una quota di € 3.00 (TRE)
- b) Nel caso in cui un giocatore partecipi alla gara con un **cartellino falso o doppio cartellino con società CSI diverse**, sarà squalificato fino a 6 (sei) mesi, inoltre la Società in difetto sarà multata di €. 30.00 sett. Giovanile e €. 160.00 settore amatoriale. Per ogni gara disputata si ha perdita sportiva della gara per 0 – 3 ed 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, il dirigente accompagnatore della Società in difetto verrà squalificato.
- c) **Doppio tesseramento:**
nel caso di atleti tesserati contemporaneamente in due società diverse affiliate al C.S.I. per la stessa disciplina sportiva, vale la priorità della firma e della data di vidimazione. La priorità della firma emerge dalla data che l'ufficio tesseramento pone sul cartellino dell'atleta all'atto della vidimazione. Nel caso di accertato doppio tesseramento la responsabilità oggettiva ricade sulla società che ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento.

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC

(Vedi Pag. 85 Disposizioni regolamentari per le discipline sportive)

1 - Norme generali

1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

3 Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. **Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.**

3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1 Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Prima, Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

*** Tutti i tesserati FIGC e FSGC (con eventuali limiti stabiliti dal Regolamento Sport in Regola 2019-20) POSSONO partecipare a campionati C.S.I. Amatori C 7 purchè il tesseramento avvenga entro il 28 / 02 dell'anno sportivo in corso.**

2 Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).

4 Gli atleti tesserati alla FIGC **NON** possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI che in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).

5 Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza **considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).**

6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non "svincolati" purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.

7 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all'attività del CSI. (con le limitazioni e vincoli indicati sopra) *

8 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

- **Il CALCIO, il CALCIO 5 ed il CALCIO A 7** sono da considerarsi discipline diverse, ne consegue che non c'è correlazione alcuna tra tesserati per il Calcio, il Calcio a 5 e Calcio a 7, per cui un tesserato CSI in una società per la disciplina Calcio, può essere tesserato CSI anche per la disciplina Calcio 5 e/o Calcio a 7 in una società diversa, previo nulla osta della Società di appartenenza e a patto che la Società di calcio 11 non abbia anche una squadra che partecipi al campionato di Calcio 5 e/o Calcio 7. Si tratta comunque di un doppio tesseramento ed è quindi obbligatorio un secondo cartellino/tesserino.

Trasferimento ad una nuova società sportiva

(Vedi Norme di tesseramento CSI 2019-20)

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:

entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;

entro il 30 marzo (per la disciplina dell'atletica leggera con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;

entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

(Vedi Norme di tesseramento CSI 2019-20)

Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire:

dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto.

dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre.

dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati "d'autorità". Il provvedimento deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale. Gli atleti così svincolati vengono trasformati in "non atleti" (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di squadra, tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato.

Limitazioni a Società sportive e a tesserati

(Vedi Art. 22 Norme per l'attività sportiva)



1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.

2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.

4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.

5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti



- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale da 1 a 99 indipendentemente dai giocatori che iniziano la gara. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. L'utilizzo dei parastinchi è sempre **OBBLIGATORIO**.

Le Società sportive

(Vedi Art. 18 Norme per l'attività sportiva)



- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
- 6 E' consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

Gli Atleti

(Vedi Art. 19 Norme per l'attività sportiva)



Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto **dal comma 4 del precedente art. 18 (CSI NAZIONALE)**

Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Dirigenti e Tecnici

(Vedi Art. 20 Norme per l'attività sportiva)



Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19 CSI NAZIONALE.

Abbigliamento delle squadre

(Vedi Art. 43 Norme per l'attività sportiva)



- 1 In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.

- 2 La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
- 3 La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99 (per la sola pallacanestro con esclusione dei numeri 1, 2 e 3). E' altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0).
- 4 Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
- 5 Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.
- 6 Nel caso di colore uguale delle maglie tra le due squadre presenti sul terreno di gioco, si precisa che la squadra di casa (quella riportata per prima nel calendario di gara), su richiesta dell'arbitro, è tenuta alla sostituzione della propria maglia.

Art. 6 Distinta partecipanti alla gara



- 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 15 giocatori.
- 2 **Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari, negli altri spazi i giocatori di riserva.**
- 3 Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
- 4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- 5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 - a) i dirigenti accompagnatori (massimo DUE)
 - ALLENTORE
 - ADDETTO ALL'ARBITRO

NEL CASO IN CUI L'ADDETTO AL DEFIBRILLATORE SIA UN DIRIGENTE DI SOCIETA QUESTO NON SARA' COMPRESO NEI 2 (DUE) DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI.

Art. 7 Palloni per la gara



- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 Nei casi di cui ai commi precedenti, le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco



- 1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- 2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara



- 1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori.

Art. 10 Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società (solo per disciplina C 11)



- 1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
- 2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e

riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

3 Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali. **In ogni caso l'eventuale sostituzione dell'assistente di parte potrà avvenire una sola volta, in qualsiasi momento della gara, a gioco fermo.**

4 Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo.

Art. 11 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato



1 In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

2 Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

3 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: uno dei due assistenti ufficialmente designati assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.

4 Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. È compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 12 Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti (solo per disciplina C 11)



1 Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.

2 L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.

3 Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designato, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara. Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.

4 Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara



- 1 Non possono **accedere** nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara **ad esclusione del responsabile (custode) dell’impianto a disposizione per eventuali necessità.**
- 2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 3 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
- 4 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all’altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l’arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.
- 5 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara



- 1 Qualora lo ritenga necessario l’arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione.
- 2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio della gara.

Art. 15 Sostituzioni dei giocatori



- 1 Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.
- 2 Ogni squadra può sostituire durante l’intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari un numero illimitato di giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.
- 3 I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
- 4 Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Durante l’effettuazione dei calci di rigore non saranno ammesse sostituzioni di giocatori tranne quella del portiere, se non fosse già avvenuta nel corso della gara ed in qualsiasi caso, se rientrante nel limite massimo di 7 sostituzioni.

Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea



1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

(Vedi Art. 51 Norme per l'attività sportiva)



1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

2 Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.

3 Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 17 Time - out



1 Ogni squadra, **nel corso dei 2 tempi di gioco** può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

2 Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time out è accordato alla prima interruzione del gioco.

3 Durante Il time-out le due squadre hanno l'obbligo di restare in prossimità dell'area tecnica.

4 **L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time-out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.**

Art. 18 Espulsione Temporanea



1 L'espulsione temporanea:

- a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;

- c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
- d) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;
- 2** Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- 3** Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
- a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire **FATTA ECCEZIONE NELL'AREA DI RIGORE DOVE VERRA' CONCESSO IL CALCIO DI RIGORE E AMMONIZIONE**
- b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
- d) linguaggio blasfemo
- 4** Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 19 Squalifiche automatiche



- 1** I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 20 Squalifiche per somma ammonizioni in campionato



I giocatori espulsi dal campo saranno automaticamente squalificati e non potranno partecipare a gare di campionato o torneo fino a quando il giudice sportivo non avrà precisato la squalifica.

SI PRECISA INOLTRE CHE LA SQUALIFICA PER SOMMA AMMONIZIONI SCATTA ALLA QUARTA AMMONIZIONE COMMINATE NELLA STESSA CATEGORIA E HA VALIDITA' DAL GIORNO IN CUI VIENE PUBBLICATO SUL C.U. (fa fede la data del comunicato ufficiale).

Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla QUARTA ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, per recidività in ammonizione, alla TERZA ammonizione; poi alla SECONDA, alla PRIMA e successivamente ad ogni ulteriore ammonizione.

AL TERMINE DEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE SARANNO AZZERATE TUTTE LE AMMONIZIONI ACCUMULATE MA I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA RIMARRANNO IN VIGORE. DURANTE LE FASI FINALI (PLAY OFF- PLAY OUT) LA SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI SCATTA ALLA TERZA AMMONIZIONE, POI ALLA SECONDA, ALLA PRIMA E SUCCESSIVAMENTE AD OGNI ULTERIORE AMMONIZIONE.

Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nei campionati o tornei della squadra ove egli militava quando è avvenuta l'infrazione che gli ha determinato il provvedimento.

Il tesserato non potrà partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma potrà essere impiegato nelle gare delle altre squadre delle società che si svolgono in giorni diversi.

Se il tesserato colpito da squalifica verrà utilizzato in gare ufficiali prima di aver scontato tutte le giornate di squalifica verrà penalizzato ulteriormente di **2 (due) giornate**.

I dirigenti, i soci e gli altri interessati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito del C.S.I. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, pena l'inasprimento di ulteriori due mesi di squalifica. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare, in difetto saranno comminati 2 gg. di squalifica al capitano e multa alla squadra di **€ 30.00** (settore giovanile) o **€ 160.00** (settore amatoriale); la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI Rimini.

Per le sanzioni comminate nell'attività dell'anno precedente per la stessa categoria si precisa che verranno annullate solo le ammonizioni e le ammonizioni con diffida restando inalterate tutte le eventuali squalifiche.

Art. 20 bis Squalifiche per somma ammonizioni in Coppa Città di Rimini e Coppa Primavera



I giocatori espulsi dal campo saranno automaticamente squalificati e non potranno partecipare a gare di campionato o torneo fino a quando il giudice sportivo non avrà precisato la squalifica.

SI PRECISA INOLTRE CHE LA SQUALIFICA PER SOMMA AMMONIZIONI SCATTA ALLA TERZA AMMONIZIONE COMMUNATE NELLA STESSA CATEGORIA E HA VALIDITA' DAL GIORNO IN CUI VIENE PUBBLICATO SUL C.U. (fa fede la data del comunicato ufficiale). Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla TERZA ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, per recidività in ammonizione, alla SECONDA, alla PRIMA e successivamente ad ogni ulteriore ammonizione.

AL TERMINE DEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE RESTERANNO IN VIGORE TUTTE LE AMMONIZIONI ED I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA.

Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nei campionati o tornei della squadra ove egli militava quando è avvenuta l'infrazione che gli ha determinato il provvedimento.

Il tesserato non potrà partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma potrà essere impiegato nelle gare delle altre squadre delle società che si svolgono in giorni diversi.

Se il tesserato colpito da squalifica verrà utilizzato in gare ufficiali prima di aver scontato tutte le giornate di squalifica verrà penalizzato ulteriormente di **2 (due) giornate**.

I dirigenti, i soci e gli altri interessati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito del C.S.I. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, pena l'inasprimento di ulteriori due mesi di squalifica. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare, in difetto saranno comminati 2 gg. di squalifica al capitano e multa alla squadra di **€ 30.00** (settore giovanile) o **€ 160.00** (settore amatoriale); la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo. Le sanzioni disciplinari

superiori ad un mese comminate dagli organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI Rimini.

Per le sanzioni comminate nell'attività dell'anno precedente per la stessa categoria si precisa che verranno annullate solo le ammonizioni e le ammonizioni con diffida restando inalterate tutte le eventuali squalifiche.

- **Art. 21 Sanzioni automatiche nella fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali**



1 Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Specifiche sulle squalifiche

(Vedi Art. 112 Norme per l'attività sportiva)



1 Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Squalifica "a giornate" Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie (o tornei), è libero di giocare nella categoria (o torneo) ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica (salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione).

Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento - che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria)

- la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore dell'arbitro.

2 Squalifica "a tempo" Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie (o due diversi tornei), non potrà giocare con nessuna.

La squalifica "a tempo" superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l'attività del CSI di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.

3 Qualora una gara fosse annullata e/o ne fosse ordinata dagli organi giudicanti la ripetizione, sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti nella gara stessa, anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.

4 Si precisa che:

a) le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;

b) le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:

- gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere

parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva [è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria];

- rinvio o annullamento di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
- gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

5 L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:

a) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "registrate" dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;

b) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "volanti", invece, tutti i giocatori indicati in distinta e presenti sul terreno di gioco si devono intendere partecipanti alla gara, creando quindi posizione irregolare; la squadra che ha schierato il giocatore irregolare sarà sanzionata con la perdita della gara. Nei confronti dell'atleta squalificato dovranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;

c) per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

SI COMUNICA CHE DALLA STAGIONE 2016/17 L'ALLONTANAMENTO DEI DIRIGENTI POTRA' ESSERE SANZIONATO ANCHE CON LA SQUALIFICA A GIORNATE.

Art. 22 Campionati Nazionali – durata e risultati gare



Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

2 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore di cui al successivo art. 23.

Le squadre che partecipano ai campionato Regionali e/o Nazionali si atterranno al regolamento redatto per il singolo campionato al quale prendono parte, valido per la stagione sportiva in corso.

Art. 23 Modalità per i tiri di rigore



1 I tiri di rigore vanno effettuati:

a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 26, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 27): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **tre calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza;

b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **cinque calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

2 Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

3 Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

4 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

5 Se al termine di una gara e prima o durante l'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e l'arbitro deve essere informato del nome e del numero di ciascun calciatore escluso dai tiri.

6 La procedura prevista è la seguente:

a) al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;

b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;

c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;

d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;

e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri previsti, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;

f) se al termine della serie dei calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;

g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 24 Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale



1 Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminazione diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 23;

b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari;

c) in caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al precedente art. 23.

Art. 25 Risultato tecnico e ripetizione di una gara



1 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-3.

2 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.

3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 26 Modalità per la compilazione delle classifiche



1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

2 Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

3 Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori).

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa



1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi



1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) media punti (punti fatti/partite disputate);

- b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- e) sorteggio.

2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Spostamenti di gare

(Vedi Art. 24 Norme per l'attività sportiva)



- 1 La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
- 2 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Sul Comunicato Ufficiale CSI RIMINI verrà pubblicato il **calendario provvisorio** per permettere alla Società (quella che gioca in casa e quella che gioca fuori casa) di controllarne l'esattezza (data, luogo, campo, orario gara) e di comunicare eventuali errori entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione. Sul C.U. successivo verrà quindi pubblicato il **calendario definitivo** e le uniche variazioni a tale calendario che fanno fede sono quelle comunicate dalla Segreteria CSI Rimini o inserite nei Comunicati Ufficiali successivi.

- a) **Spostamenti gara su disposizioni della C.T. Calcio.** E' facoltà della CT Calcio modificare la programmazione delle gare per esigenze legate alla disponibilità dei campi di gioco. In caso di inagibilità dei campi di gioco, lo spostamento gara può essere comunicato dalla Segreteria CSI alle società interessate anche il giorno stesso della programmazione. E' facoltà sola ed esclusiva della C.T. Calcio decidere il preventivo annullamento di una gara in caso di inagibilità dei campi e NON DELLE SOCIETA' OSPITANTI.
- b) **Spostamenti gara su Richiesta delle Società.** Non sarà possibile richiedere di spostare le gare dopo l'uscita del Calendario definitivo sul Comunicato Ufficiale.
La C.T. Calcio prenderà in considerazione SOLO IN CASO DI FORZA MAGGIORE richieste di spostamento gara pervenute alla segreteria CSI Rimini firmata dal PRESIDENTE di Società con meno di tre giorni (feriali) di anticipo rispetto alla data in calendario.

Rinunce e ritiri da una manifestazione

(Vedi pag. 35 Norme per l'attività sportiva)

Le dichiarazioni di rinuncia alla gara verranno prese in considerazione **se e solo se** pervenute alla segreteria C.S.I. **entro il giorno feriale precedente alla gara, ed un responsabile della società dovrà verificare l'avvenuta ricezione da parte della segreteria CSI Rimini.**

Rinuncia alla disputa d'una gara

(Vedi Art. 72 Norme per l'attività sportiva)



- 1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.
- 2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Per le **categorie giovanili** si procederà come di seguito:

- Prima rinuncia multa di **€ 18.00** ed un punto di penalità in classifica
- Seconda rinuncia multa di **€ 25.00** ed un punto di penalità in classifica
- Terza rinuncia, esclusione della squadra dal Campionato o Torneo (per le categorie Allievi e Calcio Femminile si ritira la cauzione).

Per le **categorie amatoriali** si procederà come di seguito:

- Prima rinuncia. Multa di **€ 200.00**, un punto di penalizzazione in classifica, **addebito della quota arbitro e campo per intero alla squadra rinunciataria.**
- Seconda rinuncia. Multa di **€ 300.00**, un punto di penalizzazione in classifica, **addebito della quota arbitro e campo per intero alla squadra rinunciataria**
- Terza rinuncia. Esclusione della squadra dal Campionato o Torneo, ritiro cauzione e **addebito della quota arbitro e campo per intero alla squadra rinunciataria**

Rinunce preventive

(Vedi Art. 73 Norme per l'attività sportiva)



- 1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
- 2 In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
- 3 Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).
- 4 Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Rinunce durante le fasi finali

(Vedi Art. 74 Norme per l'attività sportiva)



1 Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Mancata presentazione in campo

(Vedi Art. 75 Norme per l'attività sportiva)



1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

(Vedi Art. 76 Norme per l'attività sportiva)



1 Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Ritiro dal campo nel corso di una gara

(Vedi Art. 77 Norme per l'attività sportiva)



- 1 Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 72 comma 1.
- 2 Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Ritiro d'una squadra da una manifestazione

Provvedimenti amministrativi

(Vedi Art. 78 Norme per l'attività sportiva)



1 In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;

- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.

2 Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni adottate dalla Società per la rinuncia.

Ritiro d'una squadra da una manifestazione

Provvedimenti tecnici

(Vedi Art. 79 Norme per l'attività sportiva)



1 In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1, lettera a); la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Tutela Sanitaria

(Vedi Art. 15 Norme per l'attività sportiva)



Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Visite mediche Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente: ■ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "non agonistiche", risulta sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

- 1) L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- 2) Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
- 3) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- 4) Un elettrocardiogramma

basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.

1 Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.

2 Sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività sportive riservate ad atleti di 12 anni compiuti, fatto salvo:

a) le attività dichiarate espressamente come "non agonistiche" e specificate nel relativo paragrafo pubblicato sulle "Norme generali di tesseramento" (Sez.Tutela sanitaria);

b) quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale appositi regolamenti per le discipline facenti parte dei Campionati nazionali.

3 Sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che partecipino ad attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

4 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Defibrillatori semiautomatici In seguito all'entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono: 1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità: - a proprio carico - associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo - demandando gli oneri al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione 2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni) Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante. Per le Società professionistiche l'obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore, mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo entrerà in vigore **da NOVEMBRE 2016**.

SI PRECISA CHE IL CALCIO A 11 RIENTRA TRA LE ATTIVITA' AGONISTICHE, E' QUINDI NECESSARIA LA VISITA MEDICA SPECIFICA DAL COMPIMENTO DEL 12° ANNO DI ETÀ.

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni
(Vedi Pag. 181 Sport in Regola)



Attività a squadre

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:

- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5 Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Attività individuali

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

4 Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

Per maggiore completezza si faccia riferimento alla sezione FAQ pubblicata sul sito della Presidenza nazionale CSI www.csi-net.it

Responsabilità organizzative

(Vedi Pag.12 Norme per l'attività sportiva)

Organi responsabili

(Vedi Art. 16 Norme per l'attività sportiva)



- 1 La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4
- 2 Per i livelli internazionale e nazionale, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.
- 3 Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara.
- 4 Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato sia per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.
- 5 Il Direttore Tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 6 Ai sensi dei precedenti artt.12,13 e 14 del presente regolamento, le società o associazioni sportive che intendono organizzare un'attività di tipo "istituzionale" o a "progetto", debbono darne notizia ai comitati regionali o territoriali competenti i quali dovranno approvarne i relativi regolamenti. La società o associazione sportiva che ometta di espletare tale procedura, risponde direttamente della organizzazione della attività menzionata.

Commissioni tecniche per l'attività sportiva

(Vedi Art. 17 Norme per l'attività sportiva)



- 1 Presso ogni Comitato vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.
- 2 La composizione delle Commissioni tecniche va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).
- 3 Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.
- 4 Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.
- 5 La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.
- 6 Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i

regolamenti e i calendari delle manifestazioni; designare i commissari di campo, controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

7 Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

Reclami e Istanze di Revisione

(Vedi Sport in Regola – Regolamento per la Giustizia Sportiva)

Per tutto quello che riguarda i RECLAMI e le ISTANZE DI REVISIONE consultare SPORT IN REGOLA (Regolamento per la Giustizia Sportiva)

Coppa Disciplina

La coppa disciplina sarà stilata secondo i seguenti punteggi:

1. Atleti
 - **Ammonizione punti 1 (uno)**
 - **Ammonizione con diffida punti 1 (uno)**
 - **Squalifica per somma ammonizioni punti 1 (uno)**
 - **Squalifica per ogni giornata punti 3 (tre)**
 - **Sospensione ogni 10 gg. o fraz. punti 3 (tre)**
2. Dirigenti
 - **Diffida punti 1 (uno)**
 - **Sospensione ogni 10 gg. o frazione punti 5 (cinque)**
3. Società
 - **Ammenda ogni € 15.00 o frazione punti 2 (due)**
 - **Rinuncia punti 10 (dieci)**

Per la categoria giovanile per ogni gara giocata delle fasi finali verrà sottratto un punto.
Per la categoria amatori per ogni gara giocata delle fasi finali verranno sottratti 2 (due) punti.

Comunicazioni alle Società Sportive

La C.T.P. e il Giudice Unico si sollevano da ogni responsabilità per quanto riguarda il mancato ricevimento, causa disguidi postali, da parte delle Società del Comunicato Ufficiale e delle relative Sanzioni Disciplinari (pubblicate su "RIMINI CSI"). In ogni caso fa testo l'originale dello stesso Comunicato Ufficiale esposto nella apposita bacheca presso la sede del CSI Rimini e visionabile online sul sito www.csirimini.it. Tale originale verrà esposto e pubblicato nel pomeriggio del Martedì. Quindi, da tale giorno, i Comunicati Ufficiali e i provvedimenti Disciplinari si intendono a conoscenza di tutte le Società.

Si ricorda che si può visitare il sito ufficiale del CSI Rimini e CP CALCIO : www.csirimini.it – www.cpcalcio.it dove all'interno si possono trovare:

- a) Tutte le notizie utili ed i regolamenti.
- b) Tutti i numeri dei Comunicati Ufficiali pubblicati in versione "online".

Si ricorda che eventuali comunicazioni tramite E-mail alla C.T.P. effettuate dalle Società non sostituiscono assolutamente la produzione di documenti scritti o la compilazione di moduli ma serve solo per un'eventuale anticipazione in tempo reale.

L'indirizzo E-mail è csirimini@libero.it

Adempimenti etici

Prima dell'inizio di ogni gara, è d'obbligo il saluto a squadra avversaria e ufficiali di gara, secondo le procedure in vigore per i Campionati Federali. Analogamente è in vigore al termine di ogni gara, la procedura di saluto che nelle discipline calcistiche è denominata convenzionalmente "terzo tempo".

Norme Finali

Per quanto non espressamente specificato, valgono i "Regolamenti e norme nazionali per l'attività sportiva CSI-Sport in regola -" (visionabili sul sito del CSI Nazionale www.csi-net.it).

In caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative sullo stesso argomento prevalgono nell'ordine:

Lo statuto del CSI

Regolamento Sport in Regola

Le norme annualmente emanate dalla direzione tecnica nazionale

I regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI

I deliberati del Coni

I regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali

Il Comitato Provinciale C.S.I. Rimini declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto contemplato dalla parte assicurativa delle tessere C.S.I. La polizza assicurativa è scaricabile dal sito www.csi-net.it

La Commissione Tecnica

APPROVATO IL 10/10/2019

CSI Comitato di Rimini

